

**Raccomandazione**

# **Profilo delle esigenze**

**Istruttrici e istruttori dei CI  
in campo forestale  
(AFC e CFP in selvicoltura)**

## 1. Introduzione

Nel presente documento, Oml forestale Svizzera fornisce consigli in merito al profilo, come pure alla formazione di base e continua delle istruttrici e degli istruttori che operano nei corsi interaziendali della formazione forestale di base (di selvicoltrice/selvicoltore e di addetta selvicoltrice/addetto selvicoltore). La messa in atto della raccomandazione è intesa a incrementare a lungo termine le conoscenze e competenze del personale docente dei CI e consentire il paragone a livello nazionale.

### 1.1 Basi legali

I requisiti richiesti a formatrici e formatori sono stabiliti nell'articolo 45 della Legge sulla formazione professionale (412.10). Su tale base, per il personale docente dei CI fanno stato gli articoli 45 e 47 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (412.101).

#### *Art. 45 Altri formatori*

*I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:*

- a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;*
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;*
- c. una formazione pedagogico-professionale di:*
  - 1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,*
  - 2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.*

#### *Art. 47 Attività di formazione a titolo accessorio*

<sup>1</sup> *Esercitano un'attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro attività professionale nel rispettivo settore d'attività.*

<sup>2</sup> *L'attività professionale principale occupa almeno la metà dell'orario di lavoro settimanale.*

<sup>3</sup> *Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2.*

Per legge, chi insegna in media meno di quattro ore settimanali (ca. 160 ore per anno), non ha l'obbligo di soddisfare le esigenze inerenti alla didattica della formazione professionale. Come tutto il resto del personale docente, deve tuttavia avere un diploma della formazione professionale superiore o una qualifica equivalente e due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensa la formazione, in conformità all'art. 45 lett. a e b OFPr. Per quanto riguarda le esigenze da soddisfare in materia di didattica della formazione professionale, in questo caso decide l'ente fornitore che ha assunto la formatrice o il formatore.

### 1.2 Compiti delle istruttrici e degli istruttori

Le istruttrici e gli istruttori dei CI sostengono e stimolano gli apprendisti nel raggiungimento delle competenze professionali operative e assicurano la trasposizione tra la teoria e la pratica professionale quotidiana. La base dei contenuti è costituita dai piani di formazione per selvicolttrici/selvicoltori e per addette selvicolttrici/addetti selvicoltori, come pure dai programmi quadro dei singoli corsi interaziendali.

### 1.3 Requisiti richiesti alle istruttrici e agli istruttori

Campi	Criteri	Documento e tipo di verifica
Qualifica professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno un titolo di selvicoltore/selvicoltore AFC con due anni di pratica professionale o qualifica equivalente</li> <li>Qualifica professionale nel campo in cui la/il docente insegna nel corso:</li> <li>Avere un certificato di soccorritore valido (all'inizio dell'attività docente nei CI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conferma scritta del datore di lavoro</li> <li>Copia dell'attestato federale di capacità o copia del diploma di formazione professionale superiore</li> <li>Copia dei moduli frequentati o dei diplomi di formazione professionale superiore a comprova della qualifica professionale</li> <li>Copia del certificato di soccorritore</li> </ul>
Qualifica pedagogica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione pedagogica della durata d'almeno dieci giorni, ossia: <ul style="list-style-type: none"> <li>aver frequentato il modulo H2 (Formatrice/formatore che opera in azienda) o qualifica equivalente, oltre a</li> <li>un altro corso pedagogico della durata di una settimana (p.es. corso "Berufsbildner: Grundlagen für Praktiker")</li> </ul> </li> <li>Aver frequentato il corso base (1 - 2 giornate) o formazione equivalente (p.es. di selvicoltore caposquadra o di forestale)</li> <li>Esperienza come formatrice/formatore in azienda o come docente di conoscenze professionali SP</li> <li>Motivazione ed esperienza nei rapporti con adolescenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprovante scritto dei corsi frequentati</li> <li>Comprovante scritto concernente l'attività come formatrice/formatore o docente (p.es. bandi di corso, certificato del corso, conferma dell'azienda)</li> </ul>
Formazione continua / Incentivazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno cinque giornate d'attività pratica come docente nell'arco di due anni</li> <li>Ogni secondo anno almeno una giornata di formazione continua nel campo in cui la/il docente insegna nel corso</li> <li>Ogni sei anni un corso di richiamo per soccorritori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprovante scritto concernente l'attività come docente</li> <li>Conferma scritta degli eventi di formazione continua frequentati</li> <li>Attestato di frequenza di un corso di richiamo per soccorritori</li> </ul>

### 1.4 Selezione e formazione continua delle istruttrici e degli istruttori

Il reclutamento, la formazione continua e l'indennizzo delle istruttrici e degli istruttori CI competono alle commissioni regionali dei corsi, risp. alle associazioni regionali Oml forestale o agli altri fornitori di corsi. Essi verificano pure se le istruttrici e gli istruttori soddisfano le condizioni necessarie.

La formazione continua di istruttrici e istruttori è sostenuta e promossa dall'associazione Oml forestale Svizzera. Essa coordina la messa a disposizione di corsi base e di formazione continua.

La formazione continua di Istruttrici e istruttori va considerata nel conteggio finale dei CI (rifiinanziamento dei costi di formazione continua).

Oml forestale Svizzera gestisce un elenco con tutti i nominativi per capocorso e per istruttrici/istruttori dei CI D ed E, in modo da assicurare il trasferimento di conoscenze nelle varie regioni. Gli indirizzi sono aggiornati annualmente mediante un sondaggio.

### **1.5 Certificato di Istruttrice CI/Istruttore CI**

Su richiesta, Oml forestale Svizzera rilascia un certificato alle istruttrici e agli istruttori che soddisfano e comprovano le esigenze di cui sopra, a condizione che le persone richiedenti abbiano svolto almeno due anni d'attività come docenti dei CI e forniscano le prove di quanto esposto in precedenza.

Le richieste inerenti al certificato vanno rivolte all'amministrazione di Oml forestale Svizzera (c/o Codoc, casella postale 339, 3250 Lyss). Il rilascio del certificato costa Fr. 100.-.

## **2. Approvazione**

Il presente documento è stato approvato dal comitato di Oml forestale Svizzera il 18.09.2019.